



Regolamento
per il trattamento di categorie particolari
di dati personali
(ex dati sensibili ed ex dati giudiziari)
della Fondazione per lo Sport
del Comune di Reggio Emilia
(approvato con Delibera n. 4 del 09/08/2019)

INDICE

PREMESSA

pag. 3

ART.1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

pag. 4

ART.2 – OPERAZIONI CONSENTITE

pag. 5

**ART. 3 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE DELLA
FONDAZIONE**

pag. 5

**ART. 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI DEI RAPPRESENTANTI /
REFERENTI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE**

pag. 9

**ART.5 – CORRISPONDENZA CON IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI
TRATTAMENTO DELLA FONDAZIONE**

pag. 9

ART.6 – AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO A

pag. 10

**ALLEGATO A: SCHEDE CONTENENTI LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI
TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI E PARTICOLARI EFFETTUATI DALLA
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

PREMESSA

La necessità di adottare un Regolamento per il trattamento di categorie particolari di dati personali, così come definiti dagli articoli 9 e 10 del regolamento europeo 679/2016, deriva dall'interpretazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che, con nota inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27/11/2018, ha chiarito i dubbi interpretativi derivati dall'abrogazione dell'articolo 20 del Codice Privacy (D.Lgs n°196/2003).

Tale necessità si evince chiaramente dalla lettura integrale della nota sopra citata e che qui si riporta:

“Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”), applicabile dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ha stabilito, all’art. 9, par. 1, un generale divieto di trattamento dei dati sensibili, oggi denominati “categorie particolari di dati personali”, cioè dei dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

L’art. 9, par. 2, lett. g, del Regolamento sancisce tuttavia una deroga a tale divieto, rispetto al trattamento delle richiamate categorie di dati necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. Analoghe considerazioni possono in parte essere formulate in relazione ai dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento.

Il legislatore nazionale ha definito “rilevante” l’interesse pubblico per il trattamento effettuato da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle materie indicate dal comma 2 dell’art. 2-sexies, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”, come recentemente modificato dal d.lgs. n. 101/2018).

Più in particolare, nella medesima disposizione viene altresì specificato che i trattamenti in questione sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, «nei casi previsti dalla legge», di regolamento. Tali fonti normative devono specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (cfr. art. 2-sexies, comma 1 per le particolari categorie di dati personali, nonché art. 2-octies, commi 3 e 5, per i dati relativi a condanne penali e reati e a connesse misure di sicurezza).

Mentre, con riferimento ai medesimi trattamenti, ai sensi del sistema previgente, si operava un generico rinvio ai regolamenti dei singoli soggetti pubblici (cfr. art. 20 del Codice, ora abrogato), nel nuovo sistema, la fonte regolamentare è idonea a disciplinare i dati personali in questione solo «nei casi previsti dalla legge”.

Il richiamato inciso può ingenerare dubbi interpretativi in ordine alla necessità che la legge debba prevedere, nei singoli casi, quando un trattamento può essere disciplinato con fonte

regolamentare. Tale interpretazione rischierebbe tuttavia di irrigidire eccessivamente la disciplina delle suddette categorie di dati precludendo, almeno nell'immediato, la possibilità di un opportuno aggiornamento dei regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari già adottati dai soggetti pubblici. Aggiornamento, questo, invece auspicabile anche in ragione dell'estensione dell'ambito applicativo di tale disciplina ai soggetti privati che trattino particolari categorie di dati, per motivi di interesse pubblico rilevante, nelle materie previste (v. art. 22, comma 9, del d.lgs. n. 101/2018).

Per tali ragioni, il Collegio di questa Autorità, nell'adunanza del 21 novembre u.s., in assenza di ulteriori interventi normativi al riguardo e al fine di salvaguardare il vigente assetto di garanzie, ha ritenuto che la citata locuzione debba essere interpretata come un rinvio a tutti quei casi in cui il soggetto chiamato a disciplinare le particolari categorie di dati sia- in base a specifica disposizione legislativa- titolare di poteri regolamentari.

Tale interpretazione è peraltro compatibile con il Regolamento, il cui art. 9, par. 2, lett. g), individua il presupposto di legittimità del trattamento nel "diritto degli Stati membri" genericamente inteso, non limitandolo esclusivamente alla legge (come del resto chiarito al considerando 41 del Regolamento stesso).

Ne consegue che solo enti titolari - in base a disposizioni di legge - di potestà regolamentare avente carattere normativo (con esclusione, quindi, dei soggetti titolari di potestà regolamentare a rilevanza meramente interna), potranno continuare a individuare, con tale fonte, trattamenti di particolari categorie di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati.

Per i soggetti sprovvisti di potestà regolamentare in senso proprio, invece, sarà l'amministrazione di riferimento, titolare dei poteri di vigilanza, indirizzo e controllo sugli stessi, a disciplinare, con proprio regolamento, il trattamento di particolari categorie di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati.

In ogni caso, nelle more dei pur opportuni aggiornamenti, devono peraltro intendersi tuttora applicabili i vigenti regolamenti sui trattamenti di dati sensibili e giudiziari adottati secondo la disciplina previgente (art. 20, c.2 del Codice)."

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento identifica le tipologie di dati particolari (ex sensibili ed ex giudiziari) così come definiti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 679/2016, nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia.
2. Il presente Regolamento individua, nelle schede allegate quale parte integrante, i tipi di dati particolari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli Uffici della Fondazione, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

ART .2 – OPERAZIONI CONSENTITE

1. In relazione alla identificazione effettuata nelle schede allegate, è consentito il trattamento dei soli dati particolari per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal comma 1, articolo 9 del Regolamento 679/2016. Qualora la Fondazione nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza di dati ex sensibili o ex giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento europeo 679/2016 non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
2. Le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione, cancellazione, distruzione individuate nelle schede allegate al presente Regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni ex sensibili e ex giudiziarie detenute dalla Fondazione in qualità di titolare del trattamento sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di altri titolari del

trattamento, sono ammesse esclusivamente previa accettazione di nomina di Responsabile del trattamento ai sensi dell'Articolo 28 del regolamento europeo 679/2016 e previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

ART. 3 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE DELLA FONDAZIONE

1. Regola generale

1.1 Il trattamento delle categorie particolari di dati personali nel contesto lavorativo è effettuato solo se necessario (Art .9, par. 2 Regolamento UE 2016/679):

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 88 del Regolamento UE 2016/679), nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia fiscale e sindacale;
- b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
- c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;
- d) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione, nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa dell'Unione europea, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- e) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie

professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;

f) per garantire le pari opportunità nel lavoro;

2. Prescrizioni specifiche relative alle diverse categorie di dati

2.1 Trattamenti effettuati nella fase preliminare alle assunzioni

a) il trattamento effettuato ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro, sia attraverso questionari inviati anche per via telematica sulla base di modelli predefiniti, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula, deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti;

b) qualora nei curricula inviati dai candidati siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità perseguita i soggetti di cui alla lettera a) o i datori di lavoro che effettuano la selezione devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni;

d) i dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l'idoneità professionale di un candidato all'impiego, neppure con il consenso dell'interessato.

2.2 Trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro

a) il datore di lavoro tratta dati che rivelano le opinioni politiche o l'appartenenza sindacale, o l'esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali nonché per consentire l'esercizio dei diritti sindacali compreso il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali;

c) il datore di lavoro in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali in qualità di rappresentanti di lista, in applicazione del principio di necessità, non deve trattare nell'ambito della documentazione da presentare al fine del riconoscimento di benefici di legge, dati che rivelino le opinioni politiche (ad esempio, non deve essere richiesto il documento che designa il rappresentate di lista essendo allo scopo sufficiente la certificazione del presidente di seggio);

d) il datore di lavoro non può trattare dati genetici al fine di stabilire l' idoneità professionale di un dipendente, neppure con il consenso dell'interessato.

5.2.3 Prescrizioni specifiche relative alle modalità di trattamento

a) i dati devono essere raccolti, di regola, presso l'interessato;

b) in tutte le comunicazioni all'interessato che contengono categorie particolari di dati devono essere utilizzate forme di comunicazione anche elettroniche individualizzate nei confronti di quest'ultimo o di un suo delegato, anche per il tramite di personale autorizzato. Nel caso in cui si proceda alla trasmissione del documento cartaceo, questo dovrà essere trasmesso, di regola, in plico chiuso, salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell'atto;

c) i documenti che contengono categorie particolari di dati, ove debbano essere trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima struttura organizzativa in ragione delle rispettive competenze, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare stralci all'interno del testo. A tal fine dovranno essere selezionate e impiegate modalità di trasmissione della documentazione che ne garantiscano la ricezione e il relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative competenti e del solo personale autorizzato;

d) quando per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell'ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a soggetti diversi dall'interessato (ad esempio, altri colleghi) dati relativi a presenze ed assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare, nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell'assenza dalle quali sia possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. permessi sindacali o dati sanitari).

ART. 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DATI DEI RAPPRESENTANTI/REFERENTI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

1. I dati personali riferiti ai rappresentanti di società sportive possono essere comunicati ad altri rappresentanti di società sportive anche in assenza del consenso degli interessati, a condizione che la predetta comunicazione sia prevista - nell'ambito dell'autonomia privata rimessa a ciascun ente - dall'atto costitutivo o dallo statuto per il perseguimento di scopi determinati e legittimi e

che le modalità di utilizzo dei dati siano rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. In ogni caso, tenendo conto del rispetto dei principi di necessità, finalità e minimizzazione e dell'eventuale regolamentazione interna all'ente, laddove vengano in considerazione profili esclusivamente personali riferiti ai rappresentanti di società sportive, devono essere utilizzate forme di consultazione individualizzata con gli stessi, adottando ogni misura opportuna volta a prevenire un'indebita comunicazione di dati personali a soggetti diversi dal destinatario.

3. La comunicazione dei dati personali relativi ai rappresentanti di società sportive all'esterno dell'Ente possono essere effettuate con il consenso degli interessati, previa informativa agli stessi in ordine alla tipologia di destinatari e alle finalità della trasmissione e purché i dati siano strettamente pertinenti alle finalità ed agli scopi perseguiti.

4. I dati particolari, qualora conferiti al Titolare, e riferiti ai rappresentanti di società sportive non possono essere comunicati ad rappresentanti di altre società sportive.

4. I dati particolari, qualora conferiti al Titolare, e riferiti ai rappresentanti di società sportive possono essere comunicati alle autorità competenti per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

ART. 5 – CORRISPONDENZA CON IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

1. Le schede che costituiscono l'Allegato A al presente Regolamento sono l'estrapolazione delle tipologie di trattamento dei dati che contemplano trattamenti di natura ex sensibile ed ex giudiziaria contenute nel più ampio Registro delle attività di trattamento, redatto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento europeo 670/2016. e regolarmente assunto agli atti con registrazione di protocollo informatico.

2. Poiché la corrispondenza con il registro delle attività di trattamento è integralmente mantenuta, le schede sono divise per:

- trattamenti su banche dati logiche

- trattamenti su dischi di rete

- trattamenti cartacei

ART. 6 – AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO A

1. Stante la natura dinamica del Registro delle attività di trattamento, documento che necessita di frequenti aggiornamenti, eventuali modifiche alle schede contenute nell'allegato A del presente Regolamento, in quanto diretta estrapolazione del Registro stesso, saranno disposte con determinazione dirigenziale.